Adunanza del 7 maggio 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Guerra, Paretti, Rosmini e Verardo e il Direttore Generale Tocci.

Il Direttore Generale riferisce che fra i Signori Jannone e Perlingieri, concessionari dell'Agenzia di Benevento, sono sorti dissensi in seguito ai quali lo Jannone, che ha prestato la cauzione, ha chiesto che la concessione sia intestata a lui soltanto; ed ha presentato anche un nuovo supplente in persona dell'avv. Domenico Gangiano. Propone che la domanda del sig.r Jannone sia accolta, a condizione che il Perlingieri presenti allo Istituto una formale rinuncia scritta.

Il Consiglio approva.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla domanda verbale fatta dal comm. Montefiore, titolare della Agenzia di Roma, perchè, in pendenza del perfezionamento di tutti gli affari prodotti dalla Agenzia, sia tenuto conto a suo vantaggio, al solo effetto della anticipata liquidazione del rappel, anche degli affari conclusi direttamente dalla Direzione Generale dello Istituto. Egli esclude che l'eventuale accoglimento di tale domanda possa avere una notabile portata finanziaria; tanto più che, data la buona organizzazione della Agenzia di

GENERALI
Corporate Heritage & Historical Archive

Roma, il perfezionamento della produzione a cui essa è obbligata dall'atto di concessione, non può tardare. Ha però invitato l'agente a precisare per iscritto la sua richiesta, anche perchè la cosa va esaminata principalmente dal punto di vista della convenienza di accordare all'Agenzia Generale di Roma un beneficio che la ponga in grado di conoscere l'importanza della produzione diretta che può fare la Direzione Generale sia per assicurazioni collettive che per assicurazioni individuali.

Il Consiglio autorizza il Direttore Generale a provvedere su la domanda del comm. Montefiore, quando sarà precisato il tenore e lo scopo.

Il Direttore Generale riferisce che il Banco di Napoli, presso il quale si erano fatte pratiche per ottenerne la cooperazione nella raccolta di affari di assicurazione fra gli Italiani residenti a New York, ha risposto di avere recentemente incontrato difficoltà per esercitare la gestione di una sede secondaria della Cassa Nazionale di previdenza, con la quale esso aveva già concordate le norme per la raccolta delle iscrizioni di operai italiani. Sul punto di attuarle è sorto il dubbio se un tale servizio gestito da un Istituto italiano trovasi nella sua attuazione incompatibile con le leggi di assicurazione vigenti negli Stati Uniti di America; e da studii fatti sul posto dal Direttore del Banco e dall'avvocato del Consolato italiano, è risultato che la incompati-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

bilità esiste e che quindi non si può sfuggire al divieto.

Il Direttore aggiunge che, per rendersi conto esatto delle difficoltà accennate, egli ha scritto al Vice Presidente della New York pregandolo di fargli avere il testo delle leggi americane.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale; ed il Presidente avverte che le pratiche da svolgersi col Banco di Napoli devono essere dirette non già ad ottenere la gestione di una Agenzia o di una rappresentanza vera e propria dell'Istituto Nazionale, ma bensì a ricercare se e come la raccolta di affari fra i nostri connazionali possa essere abbinata col servizio delle rimesse degli emigranti, fatto dal Banco stesso, e segnatamente la trasmissione dei premi per contratti fatti in Italia da coloro che qui si recano per poi ritornare in America.

Ricordata la deliberazione 30 aprile scorso del Consiglio di Amministrazione, relativa alla modificazione dei valori di riscatto della tariffa per le assicurazioni ad effetti multipli, ed alla revisione della base finanziaria della tariffa per le rendite vitalizie immediate; il Presidente dà la parola al Consigliere Beneduce perchè riferisca sui due argomenti.

Il Consigliere Beneduce ricorda come la tariffa adottata dallo Istituto per le assicurazioni ad effetti multipli sia stata oggetto di critica, specialmente per la comparazione di essa con le corrispondenti tariffe delle Compagnie concorrenti,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le quali, avendo premii più elevati, possono garantire una rendita maggiore.

Gli studii da lui predisposti presso l'Ufficio Attuariale han no condotto alla compilazione di una nuova tariffa, la quale, per la sua natura speciale, può essere denominata «Assicurazione di Famiglia». Essa è una varietà della forma mista di assicurazione.

Risponde alle diverse esigenze economiche della famiglia e si compone di due assicurazioni elementari, assicurazione temporanea in caso di morte, e assicurazione di un capitale differito in caso di vita ad un'epoca stabilita.

L'assicurazione in caso di morte è costante nella misura del capitale per tutta la durata del contratto, mentre il capitale in caso di vita è commisurato ad una delle opzioni offerte dal contratto, di poter cioè convertire tutto o una parte del capitale differito in una congrua rendita vitalizia.

All'uopo di consentire all'assicurato di mantenere in vita l'atto di previdenza a favore della famiglia, l'Istituto consente alla scadenza del contratto le seguenti opzioni:

1°) Rinunciando l'assicurato a riscuotere il capitale garantito dal contratto, l'Istituto resta obbligato di pagare agli eredi in caso di morte ed in qualunque epoca avven ga quella stessa somma che in caso di morte era assicurata durante il periodo di differimento, mentre l'assicurato ac quista il diritto di disporre di una rendita vitalizia annua,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

pari al premio annuo pagato più il 10%.

2°) Rinunciando l'assicurato a riscuotere il capitale garantito dal contratto, il capitale stesso viene convertito nell'assicurazione di un maggior capitale prefissato sino dalla sottoscrizione del contratto, pagabile immediatamente agli eredi, alla morte dell'assicurato, purchè riesca favorevole il risultato di una visita medica alla quale viene sottoposto l'assicurato stesso, all'epoca dell'opzione.

Le ipotesi demografiche e finanziarie che hanno servito alla determinazione del premio puro sono quelle stesse che hanno servito per tutte le tariffe dell'Istituto, eccetto le rendite vitalizie immediate, e cioè la tavola di mortalità della popolazione italiana, e il saggio d'interesse del 3½%. Il premio puro determinato in base alle assicurazioni elementari che compongono il contratto è stato caricato con coefficienti atti a coprire le spese di acquisto, di gestione e di incasso; ed il premio di tariffa è stato determinato in modo da consentire in media un conveniente beneficio industriale.

Le opzioni sono state calcolate tenendo naturalmente presenti le circostanze speciali in cui esse avvengono.

Per la determinazione della rendita annua da assegnarsi all'assicurato, per la rinuncia della riscossione del capitale in caso di vita, è stata adoperata la stessa annualità che ha servito per il calcolo della tariffa delle rendite vitalizie differite, con conveniente caricamento.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La determinazione poi dell'ammontare del capitale in caso di morte, in seguito a rinuncia da parte dell'assicurato del capitale garantito al la scadenza del contratto, è stato fatto in base al premio unico di tariffa per la vita intera già approvato dall'on. Consiglio dei Ministri, con di minuzione della spesa inerente alla acquisizione.

Il Consiglio, preso atto delle considerazioni esposte dal Consi. gliere Benedice, approva a voti unanimi la tariffa per l'Assicu. razione di famiglia, da lui presentata che qui di se. guito si trascrive:

Assicurazione di Famiglia

Durata 20

Età	Riscatto Istituto	Premio Istituto	Rendita Istituto	Capitale in caso di morte	Età
25	1440	56.05	61.65	2892	25
30	1400	55.35	60.90	2512	30
35	1360	55.20	60.70	2187	35
40	1330	56.20	61.80	1923	40
45	1310	57.90	63.70	1725	45
50	1300	61.30	67.45		50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Segue **Assicurazione di Famiglia**

Durata 25

Età	Riscatto Istituto	Premio Istituto	Rendita Istituto	Capitale in caso di morte	Età
25	1080	34.25	37.70	1938	25
30	1100	35.95	39.55	1769	30
35	1120	37.85	41.65	1620	35
40	1140	40.95	45.05	1502	40
45	1160	44.75	49.25		45
50	1170	50.10	55.10		50

Durata 30

Rof

Età	Riscatto Istituto	Premio Istituto	Rendita Istituto	Capitale in caso di morte	Età
25	970	26.20	28.80	1560	25
30	1005	28.85	31.75	1453	30
35	1040	31.30	34.45	1370	35
40	1075	34.80	38.30		40
45	1090	39.65	43.60		45
50					50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Ha nuovamente la parola il Consigliere Beneduce per riferire intorno alla nuova tariffa da adottarsi per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate. - Egli ricorda come l'Istituto Nazionale iniziò col 1° gennaio l'esercizio delle assicurazioni di rendite vitalizie immediate in base alle tariffe approvate: tali tariffe vennero calcolate sulla base del saggio d'interesse del 3,50% e sulla base della ipotesi di sopravvivenza risultante dalla interpolazione della tavola dei Rentiers Français e della tavola di sopravvivenza elaborata dall'Istituto degli attuari inglesi per i vitalizziati dalle Compagnie inglesi di assicurazioni.

Intanto il Ministero di Agricoltura provvedeva alla concessione delle autorizzazioni a continuare l'assunzione di contratti di assicurazione per un decennio, a parecchie Compagnie di assicurazione; e tra queste il Ministero accordava l'autorizzazione alla Società Anonima Milano, la quale aveva presentato tariffe per i contratti di rendita vitalizia immediata con rendimenti, per ogni 100 lire di premio, più alti di quelli consentiti da tutte le altre Compagnie ed anche dalla tariffa dell'Istituto Nazionale.

L'esperienza del primo quadrimestre di esercizio delle assicurazioni da parte dell'Istituto Nazionale ha provato che il più alto rendimento accordato dalla "Milano" per i contratti di rendita vitalizia ha consentito a questa Compagnia, concorrente dell'Istituto, di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

raccogliere un insieme di contratti per importanza quasi pari a quello raccolto dall'Istituto, essendo la Compagnia di Milano riuscita a sottoscrivere nel quadrimestre, contratti di rendita vitalizia per un ammontare di premi superiore a £ 350.000.-

È da notare che per l'art. 29 della legge 4 aprile 1912 l'Istituto Nazionale trovasi, in ragione della quota parte del rischio ceduto, impegnato in tali operazioni di rendite vitalizie alle stesse condizioni di rendimento garentite agli assicurati dalla Compagnia concorrente.

Gli studi eseguiti dall'Ufficio Attuariale dell'Istituto provano che le tariffe della "Milano" dovettero essere calcolate ad un saggio di rendimento non inferiore al 4%. E però il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto considerato il lavoro importante compiuto in tale specie di assicurazioni dalla Compagnia sopra indicata – nel quale lavoro l'Istituto, per disposizione di legge deve seguire la Compagnia in tutte le condizioni del contratto –

considerato che nei contratti di rendite vitalizie immediate, a differenza di quel che si verifica nello svolgimento dei contratti di assicurazione a premio annuo, l'ammontare del premio è interamente versato all'atto di sottoscrizione del contratto;

e considerate le contingenze del mercato finanziario all'atto del versamento nei rapporti degli investimenti

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

consentiti all'Istituto dall'art. 15 paragrafo 5 della legge 4 aprile 1912 N. 305 (acquisto, mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato Italiano), investimenti che possono per il loro periodo di ammortamento considerarsi come contropartite agli impegni assunti dall'Istituto verso i propri assicurati per rendite vitalizie,

è venuto nella determinazione di modificare la tariffa per rendite vitalizie immediate, sulla base del saggio d'interesse del 4%.

Le nuove tariffe così elaborate consentiranno all'Istituto di offrire ai vitaliziandi, tassi percentuali di rendite vitalizie, pari o leggermente più elevati di quelli offerti dalla Compagnia Milano.

Il Consiglio di Amministrazione nella deliberazione sopra riportata ha considerato anche che, per la natura speciale del contratto di rendita vitalizia, le relative tariffe debbono essere assoggettate a revisione periodica, poichè il rendimento del contratto va uniformato alle variabili contingenze del mercato finanziario per gli investimenti con ammortamento almeno di durata media pari a quella dei contratti vitalizi che l'Istituto assicurabile assume.

Il Consigliere Paretti dichiara di astenersi da dare il

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

proprio voto per l'approvazione della nuova tariffa per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate e desidera che la sua astensione rimanga così giustificata:

1° perchè non ritiene conveniente la modificazione di una tariffa dopo soli quattro mesi dalla attuazione di essa;

2° perchè non ritiene che la tariffa nuova al saggio d'interesse del 4% e con un caricamento dei premi puri di solo 3%, risponda al carattere industriale che deve avere l'Istituto. Il caricamento di 3% può appena coprire le spese di acquisto e di gestione, senza margine alcuno quindi per utile industriale. E, pur riconoscendo che nelle momentanee condizioni del mercato finanziario possano aversi impieghi anche al 5% e in qualche caso anche al 5,25% con lo acquisto di annualità di Stato per le costruzioni ferroviarie e di altre simili annualità di Stato, deve tenersi presente che, quando pure si facesse una gestione separata per le rendite vitalizie immediate e in essa gestione pur si distinguessero le nuove assicurazioni di rendite immediate, dovendosi sempre per le riserve osservare il precetto della legge di impiegare una metà di esse in titoli emessi o garentiti dallo Stato con un interesse di poco superiore al 3,50%, risulterebbe per tale gestione speciale e distinta un ren-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

dimento del 4,25 al 4,40 % che non giustifica piena-
mente il saggio 4% posto a base della nuova tariffa.

A proposito di quest'ultima considerazione del
Consigliere Paretti, viene ricordato da altri Consiglieri
come già nell'adunanza del 30 aprile scorso si asserì che
la proposta modificazione della base finanziaria di
questa tariffa può essere accolta senza preoccupazioni
quanto all'obbligo derivante dall'articolo 11 del Rego-
lamento, perchè ad ottemperarvi possono bastare i
premii che affluiscono all'Istituto per le altre forme
di assicurazione, nelle quali deve essere mantenuta la
tariffa basata sul saggio del 3,50 %.

Il Consiglio, preso atto delle considerazioni svol-
te dal Consigliere Benedusce, ed astenendosi il Con-
sigliere Paretti, approva nel testo che qui di seguito
si trascrive la nuova tariffa per le assicurazioni di ren-
dita vitalizie immediate:

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia immediata

Uomini

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate

Età	Rendita per 100 lire di premio	Età	Rendita per 100 lire di premio
40	6.10	61	9.65
41	6.18	62	9.96
42	6.28	63	10.30
43	6.37	64	10.66
44	6.48	65	11.05
45	6.59	66	11.46
46	6.71	67	11.91
47	6.83	68	12.38
48	6.96	69	12.89
49	7.10	70	13.44
50	7.25	71	14.04
51	7.41	72	14.67
52	7.57	73	15.36
53	7.75	74	16.10
54	7.94	75	16.86
55	8.14	76	17.76
56	8.35	77	18.69
57	8.58	78	19.69
58	8.82	79	20.79
59	9.07	80	21.95
60	9.36		

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia immediata

Donne

La rendita è pagabile a rate semestrali posticipate

Età	Rendita per 100 lire di premio	Età	Rendita per 100 lire di premio
40	6.01	61	9.12
41	6.08	62	9.41
42	6.17	63	9.72
43	6.26	64	10.05
44	6.35	65	10.41
45	6.44	66	10.80
46	6.55	67	11.22
47	6.65	68	11.67
48	6.77	69	12.16
49	6.89	70	12.68
50	7.01	71	13.24
51	7.15	72	13.85
52	7.29	73	14.52
53	7.44	74	15.22
54	7.61	75	15.98
55	7.78	76	16.81
56	7.97	77	17.70
57	8.17	78	18.66
58	8.38	79	19.90
59	8.61	80	20.82
60	8.86		

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio delibera che, a somiglianza di ciò che fanno le Compagnie private di assicurazione nelle assicurazioni miste ed in quelle per capitali differiti e per rendite differite, possa essere assunto senza sovrapremio anche il rischio della sospensione dei premii in caso di invalidità, ed approva il testo - che qui di seguito si trascrive - della dichiarazione da allegarsi alla polizza.

Allegato alla Polizza N.
per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso d'invalidità

In forza del presente allegato rimane convenuto e stabilito quanto appresso:

Art.

Art.1.. S'intende "per invalido" ai sensi e per gli effetti del presente contratto colui che per sopravvenutagli malattia o lesione fisica qualsiasi, purchè l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà e oggettivamente accertabile abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della sua professione o mestiere e abbia perduto altresì la capacità ad ogni altro lavoro, confacente alle sue abitudini ed attitudini.

Art.2.. Se un assicurato diventa invalido ai sensi

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

del precedente articolo, prima del compimento del 60° anno di età, sarà esonerato dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo l'accertamento definitivo dell'invalidità.

Art. 3.- L'assicurato deve inviare all'Istituto Nazionale, per lettera raccomandata, la denunzia della causa che produsse l'invalidità; dopo di che l'Istituto gli invierà un formulario sul quale il denunciante farà stendere dal suo medico curante un rapporto particolareggiato sulla causa, il decorso e la durata della malattia. L'assicurato è inoltre obbligato, su richiesta dell'Istituto Nazionale, a rendere con verità ed esattezza tutte le dichiarazioni e a fornire tutte le prove che dall'Istituto stesso fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità; ed è anche obbligato a farsi visitare dai medici fiduciari dell'Istituto Nazionale, tutto ciò sotto pena di perdere il diritto all'esonero dal pagamento dei premi.

Art. 4.- Se l'invalidità ai sensi e per gli effetti del presente contratto non venisse riconosciuta dall'Istituto Nazionale l'assicurato ha facoltà, con polizza in vigore, entro 20 giorni dalla comunicazione avutane, di invocare la decisione di un collegio arbitrale composto di tre medici di cui uno nominato dall'Istituto, l'altro dall'assicurato ed il terzo scelto dai due con ac-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

minati. Qualora questi non si accordino sulla scelta del terzo essa è demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza sull'esistenza e sugli effetti dell'invalidità a termini del presente contratto, e le sue decisioni sono pienamente obbligatorie per le parti che rinunciano a far valere contro di esse qualsiasi appello od impugnativa. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 5.- L'assicurato, che sia stato dichiarato invalido, è obbligato, su richiesta dell'Istituto, a farsi visitare anche in seguito, e non più di una volta all'anno, dai medici di fiducia dell'Istituto stesso ed a fornire le informazioni richieste per accertare la permanenza dell'invalidità, sotto pena di perdere il beneficio della esenzione del pagamento dei premi e di essere nuovamente soggetto alle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato pagamento dei medesimi.

Se viene accertata la cessazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 1°, cessa l'esenzione del pagamento dei premi e l'assicurato è nuovamente soggetto alle disposizioni contemplate dalle Condizioni Generali di polizza sul pagamento dei premi e sulle conseguenze del mancato pagamento.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 6.- Finchè la insistenza dell'invalidità non sia stata accertata amichevolmente fra le parti e nel modo indicato dall'art. 4, il contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicabili le disposizioni delle Condizioni Generali di polizza sul pagamento dei premi e sulle conseguenze del mancato pagamento.

Ma una volta accertata l'invalidità, saranno restituite all'assicurato le somme da esso pagate per premi scaduti posteriormente alla data del sopravenuto stato di invalidità accertata come sopra è descritto, assieme agli interessi maturati nella ragione annua del 3 1/2 %.

Art. 7.- La esenzione dal pagamento dei premi per invalidità lascia immutate le condizioni relative ai prestiti ed ai riscatti i quali verranno accordati come se l'assicurato avesse continuato il pagamento dei premi.

Roma, il ..... 191....

Il Direttore Generale Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

..... il ..... 191....

L'Assicurato

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Dopo di che, il Presidente dichiara sciolta l'adu-
nanza.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive